

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI ENPAM REAL ESTATE S.R.L.

ART. 1

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Albo Fornitori di Enpam Real Estate S.r.l." (di seguito, l' "Albo Fornitori").
2. L'Albo Fornitori è un elenco di fornitori, di esecutori di lavori e di prestatori di servizio per i quali risultino preliminarmente dichiarati, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, i requisiti di idoneità morale e professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti nel presente Regolamento.
3. Nell'Albo Fornitori vengono iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda secondo le modalità e con le forme indicate nel successivo art. 4.
4. L'Albo Fornitori presenta carattere "aperto": tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale di cui al successivo art. 3 possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento.
5. Accedendo alla "Area Riservata" del portale www.enpamre.it , alla sezione "Area Fornitori", previa registrazione, è possibile scaricare tutta la documentazione ed acquisire tutte le notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
6. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale di Enpam Real Estate S.r.l. www.enpamre.it nella sezione "Gestione trasparente", sottosezione "Albo Fornitori".
7. L'Albo Fornitori è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei contratti") e delle altre disposizioni di legge in materia di affidamenti pubblici e delle norme regolamentari.
8. In particolare, l'Albo potrà essere utilizzato da Enpam Real Estate S.r.l. nei seguenti casi:
 - a) per la scelta degli operatori economici verso i quali procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - b) per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), c), e c-bis), del Codice dei contratti;
 - c) per la scelta degli operatori economici verso cui procedere all'affidamento degli incarichi di progettazione e connessi di cui all'art.157, comma 2, prima parte, del Codice dei contratti;

d) per la scelta degli operatori economici da invitarsi alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi e nei casi di cui all'art. 63 del Codice dei contratti;

e) per la scelta degli operatori economici da invitarsi alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'attività di Enpam Real Estate S.r.l. nella c.d. "gestione alberghiera diretta".

ART. 2

Sezioni Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione I: LAVORI;

b) Sezione II: BENI e SERVIZI;

c) Sezione III: SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA;

d) Sezione IV: SERVIZI LEGALI.

2. Ai fini della definizione dell'oggetto principale del contratto si applica la disciplina dell'art. 28 del Codice dei contratti.

3. Le singole Sezioni sono articolate come segue:

- Sezione I - LAVORI in categorie generali, categorie specializzate e classifiche;
- Sezione II - BENI E SERVIZI in categorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione;
- Sezione III - SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA in tipologie di incarico (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) ed all'interno della tipologia "progettazione" per categorie e classi di progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali nonché per tipologie;
- Sezione IV - SERVIZI LEGALI in un'unica categoria suddivisa per classi di importo.

4. L'operatore economico che si vuole iscrivere alla Sezione I - LAVORI ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per le quali risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse fermo restando che potrà essere invitato a presentare offerta solo per lavori d'importo pari o inferiore a € 150.000,00, sempre che risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010.

5. L'operatore economico che si vuole iscrivere alla Sezione II - BENI E SERVIZI ha facoltà di registrarsi per le categorie merceologiche di interesse per le quali risulti in possesso dei requisiti. Resta inteso che la/e categoria/e merceologica/che alla quale il soggetto richiedente si vuole iscrivere deve trovare debito riscontro nelle attività espletate dal soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

6. L'operatore economico che si vuole iscrivere alla Sezione III - SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA può registrarsi per le categorie e classi di progettazione per le quali risulti in possesso dei requisiti.
7. L'operatore economico che si vuole iscrivere alla Sezione IV – SERVIZI LEGALI può registrarsi per le classi di importo per le quali risulti in possesso dei requisiti.
8. Enpam Real Estate S.r.l. si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

ART. 3

Soggetti ammessi e Requisiti per l'iscrizione

1. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione:

- i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti;
- i soggetti di cui all'art. 46 del Codice dei contratti per l'iscrizione alla Sezione III SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
- tutti gli altri operatori economici che pur non figurando espressamente negli elenchi di cui all'art. 45 ed all'art. 46 del Codice dei contratti siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

per tutte le Sezioni

- a. iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza per l'esercizio di attività pertinenti a quelle per le quali si richiede l'iscrizione ovvero (per i liberi professionisti) essere regolarmente iscritti ad un Albo professionale per l'esercizio di attività pertinenti a quelle per le quali richiede l'iscrizione all'Albo;
- b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;

per l'iscrizione alla Sezione LAVORI

- c. possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 d.P.R. n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
- d. attestazione di qualificazione SOA per le classi e categorie per le quali richiede l'iscrizione per l'esecuzione di lavori di importo superiore ad € 150.000,00;
- e. attestazione del sistema di qualità aziendale;

per l'iscrizione alla Sezione FORNITURE E SERVIZI

- f. capacità economico-finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria merceologica, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione;

- g. capacità tecnico-organizzativa, concernente l'elenco dei servizi e delle forniture svolti nell'ultimo triennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione, corrispondenti alla propria categoria merceologica;
- h. eventuali certificazioni di qualità e attestazioni in suo possesso.

per l'iscrizione alla Sezione SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

- i. capacità economico-finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo agli incarichi, corrispondenti alla tipologia per la quale si richiede l'iscrizione, realizzati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione;
- j. capacità tecnico-organizzativa, concernente l'elenco dei servizi di progettazione e connessi svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione, corrispondenti alla tipologia per la quale si richiede l'iscrizione;

per l'iscrizione alla Sezione SERVIZI LEGALI

- k. capacità economico-finanziaria, concernente il fatturato globale e l'importo relativo agli incarichi professionali, corrispondenti alla classe di importo per la quale si richiede l'iscrizione, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione ovvero, in alternativa al fatturato, copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori alla classe di importo per la quale si richiede l'iscrizione.

3. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere comprovata dall'operatore economico mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto nel successivo art. 4.
4. In sede di iscrizione, gli operatori economici dovranno elencare le eventuali società con le quali intercorrano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
5. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dalla quale emerga il possesso di requisiti equipollenti a quelli previsti nel presente Regolamento per l'ammissione degli operatori economici italiani. Nel caso in cui nessun documento o certificato tra quelli richiesti dal presente Regolamento è rilasciato dallo Stato di appartenenza dell'operatore economico richiedente, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste tale tipo di dichiarazione, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti resa dall'interessato innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla.

ART. 4

Procedimento di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici dovranno possedere:
 - una casella di posta elettronica certificata alla quale saranno indirizzate le comunicazioni di Enpam Reale Estate S.r.l.;

- l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettere ad Enpam Real Estate S.r.l. in forza del presente Regolamento.
2. Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà accedere al portale www.enpamre.it, sezione "Area Riservata", sottosezione "Area Fornitori - Accedi", e compilare i format proposti dal sistema previa registrazione allo stesso secondo le indicazioni che verranno fornite.
 3. Completato l'inserimento dei dati richiesti, la procedura elaborerà la "Richiesta di iscrizione", che dovrà essere firmata digitalmente (formato.p7m) e allegata all'interno della procedura di acquisizione dei dati unitamente alla seguente documentazione:
 - Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore;
 - Copia dell'eventuale procura speciale;
 - La SOA (per i lavori sopra a Euro 150.000,00);
 - Il certificato di qualità aziendale, se posseduto;
 - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
 4. Ultimata la procedura di acquisizione dei dati, l'operatore economico potrà inviare la "Richiesta di iscrizione" (come sopra perfezionata) attraverso il sistema; quindi, la procedura informatica di iscrizione attiverà automaticamente la verifica della completezza della documentazione presentata dagli operatori economici richiedenti; l'esito favorevole sarà confermato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione.

ART. 5

Durata - Decadenza - Cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione ha durata annuale a partire da giorno di validazione dei dati da parte di Enpam Real Estate S.r.l.
2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, gli operatori economici già iscritti nell'Albo, entro la data di scadenza del termine di cui al comma 1, sono tenuti, a pena di decadenza, a confermare, ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la persistenza del possesso dei requisiti generali, di idoneità morale e professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di decadenza, sarà possibile ottenere il rinnovo della iscrizione avviando l'intera procedura prevista dal precedente art. 4.
3. Gli operatori economici rimangono iscritti nell'Albo, nel periodo di validità stabilito nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
4. Nei casi di cui al successivo comma 5, Enpam Real Estate S.r.l. dà comunicazione all'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione specificando i fatti addebitati ed assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. Trascorsi dieci giorni dalla scadenza di tale termine, Enpam Real Estate S.r.l., fatta salva la

facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, si pronuncia in merito, mediante atto motivato, da notificare entro sette giorni dalla sua adozione.

5. La cancellazione dall'Albo è disposta, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al precedente comma 4, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività di impresa in qualunque modo accertata;
- accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di carattere generale, di idoneità morale e professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente Regolamento;
- accertata irregolarità nella fase di partecipazione alle procedure di affidamento, dovuta a false dichiarazioni o a produzione di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- accertata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione contrattuali o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale verso Enpam Real Estate S.r.l., segnalato da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- mancata presentazione di offerte in occasione di tre inviti consecutivi nel corso dello stesso anno solare ovvero mancata accettazione per tre volte di un affidamento diretto senza alcuna motivazione scritta;
- mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione.

6. L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine del procedimento di cui al precedente comma 4; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con Enpam Real Estate S.r.l., fino al termine del procedimento stesso.

7. Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano da Enpam Real Estate S.r.l.. il nulla osta per una nuova iscrizione.

8. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

ART. 6

Estensione e/o aggiornamento

1. L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni, categorie merceologiche, categorie di lavori, classi d'importo e/o l'aggiornamento, laddove ne abbia i requisiti.
2. Nel caso di estensione dell'iscrizione l'operatore economico interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 4 nelle parti applicabili alle nuove categorie, classi e tipologia di prestazioni.

ART. 7

Verifiche

1. Enpam Real Estate S.r.l. si riserva di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici iscritti all'Albo, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.
2. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 8

Selezione degli operatori economici dall'Albo

1. L'Albo Fornitori è utilizzato da Enpam Real Estate S.r.l. per la scelta degli operatori economici nei casi previsti all'art. 1, comma 8.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico con Enpam Real Estate S.r.l. e neppure alcuna situazione, anche mediata, di affidamento in capo agli operatori economici iscritti.
3. La scelta degli operatori economici avverrà ad opera del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti. Gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto previsto dai Regolamenti interni di Enpam Real Estate S.r.l., ove esistenti.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell'Albo per ciascuna Sezione di riferimento sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei contratti o dai Regolamenti interni, ove esistenti, ovvero sia ritenuto comunque non idoneo da Enpam Real Estate S.r.l. ad assicurare un'adeguata concorrenza, Enpam Real Estate S.r.l. potrà integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati anche attraverso indagini di mercato.
4. In ogni caso in sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati dovranno confermare ed attestare, sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario ed in tal caso sarà verificata anteriormente alla stipula del contratto.

ART. 9

Tutela della privacy

1. I dati personali e sensibili acquisiti per l'iscrizione all'Albo saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) nonché alle applicabili disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli operatori economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovo dell'iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, saranno tenuti a fornire il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 10

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione di Enpam Real Estate S.r.l., entra in vigore dal giorno 11/12/2019 e verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.enpamre.it nella sezione “Gestione trasparente”, sottosezione “Albo Fornitori”.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
4. Enpam Real Estate S.r.l. si riserva, in ogni momento, di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel Regolamento, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito internet.